

All'Assessore alle Politiche del Territorio e dell'Urbanistica
della Regione Lazio
On. Luciano Ciocchetti

p. c. Al presidente della Giunta Regionale del Lazio
On. Renata Polverini

All'Assessore all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile
della Regione Lazio
On. Marco Mattei

Al Capogruppo dei Verdi
On. Angelo Bonelli

Oggetto – Nota prot. n. 314/12 del 13 settembre 2012: risposta a interrogazione urgente a risposta scritta n. 791 del 14/03/2012 del Cons. Bonelli – Piano del Parco Naturale di Veio – Richiesta di sospensione della pubblicazione sul BURL, per illegittimità, della deliberazione del commissario straordinario dell'Ente parco n. 5 del 13/02/2012.

Questa associazione è stata portata a conoscenza della nota di cui all'oggetto con cui la S.V. ha dato seguito alla interrogazione del Cons. Angelo Bonelli che *“ha chiesto alla Giunta regionale se intenda, previa sospensione della pubblicazione del Piano del Parco di Veio, attivare il proprio potere di controllo di legittimità e di merito della deliberazione del Commissario straordinario n. 5 del 13.2.2012”*.

Benché sul sito web dell'Ente Parco di Veio è tuttora pubblicato che *“il Piano del Parco di Veio è stato consegnato agli Uffici Regionali competenti per l'avvio delle procedure di deposito a cui seguirà la possibilità di trasmettere le osservazioni”*, la S.V. fa sapere che a tutt'oggi non gli è stata trasmessa la *“proposta”* del Piano di Assetto per la relativa istruttoria e che quindi ***“non é in grado di fornire alcuna indicazione in merito alla legittimità formale o sostanziale del piano in questione”***: ricorda però che *“nell'ambito della procedura di VAS la scrivente struttura si esprimeva con osservazioni formali, rese con nota prot. n. 30716 del 5 febbraio 20120”*, di cui non ha fornito il contenuto.

La nota citata dalla S.V. è dell'Area Copianificazione Territoriale e Ambientale della Regione Lazio che ha fatto le osservazioni di sua competenza al *“Rapporto Preliminare”* dell'Ente Parco di Veio ed ha espressamente scritto che ***“il Piano di Assetto, sostituendosi ai piani territoriali e urbanistici di qualsiasi livello alla sua approvazione, dovrebbe recepire le previsioni urbanistiche dei piani regolatori generali e dei piani attuativi comunali vigenti, compatibilmente con la pianificazione paesaggistica, considerata prevalente su tutti gli altri tipi di pianificazione (sentenza C.C. 108/08)”***.

Fra le osservazioni al *“Rapporto Preliminare”* dell'Ente Parco di Veio nell'ambito della procedura di VAS ci sono anche quelle espresse dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo che con nota prot. n. 3385 dell'8 febbraio 2010 ha fatto presente che la ***“proposta di Piano deve essere resa conforme alle previsioni ed ai dettami del P.T.P.R. regionale, al primo gerarchicamente sovraordinato dalla normativa di tutela nazionale (art. 145, co. 3, D.Lgs. 42/2004)”***.

Entrambe le note suddette fanno parte degli allegati al documento conclusivo di Scoping che l'Ufficio VAS dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Lazio ha trasmesso all'Ente Parco di Veio con nota prot. n. 77834 del 24 marzo 2010, acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 1116 del 29 marzo 2010.

Il documento conclusivo di Scoping è arrivato all'Ente Parco di Veio tre mesi e mezzo dopo che l'allora Consiglio Direttivo con deliberazione n. 32 del 9 dicembre 2009 aveva adottato direttamente il Piano di Assetto del Parco di Veio, senza il Rapporto Ambientale, determinando anche per questo il parere negativo espresso il 29.1.2010 dalla Comunità del Parco di Veio perché trattasi di un atto *“obbligatorio ai fini dell'espletamento della procedura di valutazione di piani e programmi (VAS), come prescritto dalla Direttiva comunitaria 42/91 e dal D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.”*.

Come riconosciuto anche dalla S.V., il Commissario Straordinario dell'Ente Parco di Veio ha revocato in via di autotutela la delibera n. 32/2009 di adozione del Piano di Assetto *“per la seguente motivazione: **Avvio del procedimento di integrazione del piano con gli esiti della VAS esplicitati nel parere vincolante espresso dall'Autorità competente**”*.

Se dunque il documento conclusivo di Scoping è stato riconosciuto *“vincolante”* ai fini della redazione del Rapporto Ambientale, che ai sensi del 3° comma dell'art. 13 del vigente D.Lgs. n. 152/2006 *“**costituisce parte integrante del piano ... e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione**”*, il recepimento delle osservazioni allegate ad esso si sarebbe dovuto concretizzare anche e soprattutto negli elaborati grafici del Piano di Assetto, a maggior ragione perché il 3° comma dell'art. 11 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone testualmente che *“**la fase di valutazione è effettuata ... comunque durante la fase di predisposizione dello stesso**”*.

Il documento conclusivo di Scoping ha indicato la seguente successiva procedura: *“**L'Autorità Procedente dovrà prendere in considerazione nel Rapporto Ambientale le osservazioni pervenute da parte dei soggetti competenti in materia ambientale, nonché di quelle formulate dalla scrivente Autorità e delle stesse si dovrà fornire evidenza relativamente alle modalità di recepimento**”*: fra le *“osservazioni”* ci sono, come precedentemente detto, l'obbligo di rispettare le prescrizioni, specie di inedificabilità, dei Piani Territoriali Paesistici (P.T.P.) e del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) che il Piano di Assetto così come adottato aveva invece deliberatamente violato tanto nelle 43 sottozone edificabili di tipo D3 quanto nelle 46 sottozone parimenti edificabili di tipo D5 perché risultano indistintamente tutte in difformità totale o parziale dai P.T.P. n. 15/7 *“Veio-Cesano”* e n. 4 *“Valle del Tevere”* e/o dal P.T.P.R..

Si mette in grande evidenza che il testo del Rapporto Ambientale redatto a gennaio del 2012 ed allegato agli elaborati della *“proposta”* di Piano di Assetto del Parco di Veio al paragrafo 1.7 riporta passivamente il documento conclusivo di Scoping con anche le osservazioni dettate riguardo alla cogenza della pianificazione paesaggistica, che poi però non risulta affatto recepita nei successivi paragrafi 2.3.1 e 2.3.2 dedicati rispettivamente ai PTP ed al PTPR e che quindi a maggior ragione non risulta recepita nemmeno negli elaborati grafici e nelle Norme Tecniche della *“proposta”* di Piano di Assetto del Parco di Veio, rimasto quindi sostanzialmente lo stesso che è stato adottato il 9.12.2009.

Come risulta dalle premesse della delibera n. 32/2009 è stata riconosciuta ed è stata approvata a maggioranza semplice di appena 3 voti la *“necessità di individuare graficamente su apposita tavola le difformità rispetto ai vincoli di intrasformabilità previsti dai PTP e dal PTPR in termini di osservazioni specifiche al PTPR”* che in base al dispositivo della stessa delibera sono poi da *“trasmettere con separata nota ai competenti uffici regionali, da approvare con successiva deliberazione del Consiglio Direttivo”*, approvata e trasmessa molti mesi dopo a seguito della approvazione della delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente n. 24 del 28 giugno 2010.

Ma le difformità rispetto alle prescrizioni dettate dai PTP e dai PTPR sono ben maggiori di quelle poi trasmesse a questo Assessorato come *“osservazioni”* al PTPR tardive e quindi illecite: in allegato alla mia nota prot. n. 1/2010 (che si rimette in allegato per opportuna conoscenza) sono state da me individuate e quantificate le difformità con i PTP ed il PTPR che sono contenute specificatamente nelle sottozone D3 e D5 e che è stato espressamente chiesto alla Direzione Regionale Territorio e Urbanistica di questo Assessorato di voler accertare preventivamente come violazioni di legge nell’ambito della propria competenza.

Faccio presente che successivamente ho personalmente consegnato una seconda copia a colori delle mie analisi di tutte le sottozone D3 e D5 nelle mani dell’arch. Maria Teresa Longo (a capo all’epoca dell’ Area Urbanistica e Beni Paesaggistici del Comune di Roma e Progetti Speciali), in presenza dell’arch. Patrizia Colletta.

Alla nota VAS prot. n. 1 del 1.2.2010 ha dato seguito la Direzione Regionale Territorio e Urbanistica-Area Pianificazione Territoriale che con nota prot. n. 52326 del 29 marzo 2010 (che si rimette in allegato per opportuna conoscenza) ha fatto sapere che *“il richiamato provvedimento dell’Ente Parco non è stato ancora formalizzato alla scrivente Direzione Regionale e, pertanto, non è possibile allo stato degli atti formulare in proposito alcuna osservazione”*, facendo presente al tempo stesso che **“resta inteso comunque che, ai sensi degli articoli 9 della L.R. 24/98 e 145 del D.lgs. 42/04, ogni norma in contrasto con le previsioni degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, eventualmente contenuta all’interno del Piano di assetto adottato, dovrà necessariamente essere stralciata in sede di approvazione del piano d’assetto stesso”**: alla fine è stato precisato che *“si ritiene, comunque, doveroso richiamare l’attenzione delle SS. LL. sul contenuto dei profili di presunta illegittimità evidenziati dall’Associazione VAS, al fine di consentire ogni valutazione di competenza, in vista dell’adozione di eventuali azioni e/o misure in sede di autotutela”*.

Ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto regionale, la vigilanza ed il controllo sull'attività di ogni ente di gestione delle aree naturali protette regionali istituite nel Lazio spettano alla Giunta Regionale: ai sensi della lettera c) del 2° comma dell’art. 18 della legge regionale n. 29/1997 la Giunta in particolare ***“esercita il controllo di legittimità e di merito sugli atti adottati dal consiglio direttivo”*** fra cui anche e soprattutto il Piano di Assetto del Parco di Veio.

In considerazione della **“attenzione”** richiamata nella suddetta nota di questo suo stesso Assessorato prot. 52326 del 29 marzo 2010, si chiede pertanto alla S.V. - anche in qualità di Vice Presidente della Regione Lazio, oltre che di importante membro della Giunta Regionale - di voler fare effettuare il dovuto controllo di legittimità della **“proposta”** del Piano di Assetto per quanto riguarda la sua stretta competenza, vale a dire specificatamente le prescrizioni dettate tanto dai P.T.P. n. 15/7 **“Veio-Cesano”** e n. 4 **“Valle del Tevere”** quanto dal P.T.P.R., avvalendosi della analisi delle sottozone D3 e D5 effettuate dal sottoscritto ed in possesso di questo Assessorato

addirittura in doppia copia, per poterle mettere a confronto con gli elaborati grafici della “proposta” una volta che sarà stata trasmessa finalmente anche a questo Assessorato.

In caso di accertata e deliberata violazione delle prescrizioni dettate dai PTP e dal PTPR, si chiede alla S.V. di adottare le misure dovute per legge in sede di autotutela, a partire dalla immediata sospensione della pubblicazione sul BURL della “proposta” del Piano di Assetto del Parco di Veio.

Si resta in attesa di un cortese riscontro scritto, che anche se per via telematica si richiede ai sensi degli articoli 2, 3 e 9 della legge n. 241/1990.

Distinti saluti.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

- Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS) –